

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 2848-A</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DEGAN)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1985, n 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate

*Presentato il 23 aprile 1985*

**NOTA** Testo approvato il 22 maggio 1985 dalle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIV (Igiene e Sanità pubblica) In pari data, i relatori Felisetti e Garavaglia sono stati autorizzati a riferire oralmente all'Assemblea

## PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI)

## PARERE FAVOREVOLE

osservando che il decreto-legge, ponendosi obiettivi limitati nell'ambito del più vasto dibattito parlamentare sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare e sul disegno di legge n. 2195 vuole rispondere a due obiettivi, limitati ma reali: a) le erogazioni di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, b) la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, ma si ritiene debba essere una sollecitazione all'iter parlamentare della normativa più generale

Si sottolinea inoltre l'esigenza di limitare per il 1985 i finanziamenti alle strutture e alle iniziative già in atto, circoscrivendo l'attenzione alle attività di ordine terapeutico e di reinserimento, evitando il riferimento più vasto alla prevenzione.

Si rileva la necessità che i destinatari dei contributi forniscano all'Ente erogatore documentazione adeguata riferita in particolare ai bilanci e ai risultati conseguiti.

Si sottolinea infine la necessità di prevedere nel provvedimento la obbligatorietà di inviare il verbale di sequestro delle sostanze stupefacenti e psicotrope al Servizio centrale antidroga.

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

## PARERE FAVOREVOLE

**TESTO**  
DEL DISEGNO DI LEGGE

---

**Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate.**

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate

**TESTO**  
DELLA COMMISSIONE

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate**

ARTICOLO UNICO

Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, e convertito in legge con le seguenti modificazioni

*L'articolo 1 è sostituito dai seguenti*

« ART 1 — 1 Il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di sostenere le attività per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Tale erogazione di contributi in forma diretta da parte del Ministro dell'interno avviene fino a quando non sarà regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti ed associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti »

« ART 1-bis — 1 I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unità sanitarie locali, nonché ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operano senza scopo di lucro e con le specifiche finalità di cui all'articolo 1

2 I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate

3 I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore. I soggetti che operano per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti e che possono fruire dei contributi prestano anche attività in favore dei soggetti interessati che si trovano nelle carceri.

4 I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri-segretario del Consiglio dei ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI »

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente*

« ART 3 — 1. L'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente

*"ART 80-bis - (Destinazione delle sostanze confiscabili dal Ministro della sanità) — Le sostanze stupefacenti o psicotrope che a norma dell'articolo precedente possono essere confiscate con decreto ministeriale sono immediatamente consegnate al Ministero della sanità"*

2. Dopo l'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto il seguente

*"ART 80-ter - (Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria) — L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate*

Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze

Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato

In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate

Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità

La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità "

3 Dopo l'articolo 80-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e aggiunto il seguente

"ART 80-quater - (Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate) — Il servizio centrale antidroga, istituito nel l'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia tramite il servizio centrale antidroga o dal Ministero della sanità. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del servizio centrale antidro-

ga e determina le modalità della consegna »

4 Il terzo e quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono sostituiti dal seguente

” In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate o confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 80-ter ” »

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente*

« ART 4 — 1 L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente

” ART 23 - (*Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità*) — La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis, è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali

In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione

Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità ” »

*Decreto-legge 22 aprile 1985, n 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 96 del 23 aprile 1985*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

RITENUTA l'urgente necessità di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attività di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonché di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze,

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985,

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanità,

EMANA

il seguente decreto

### ARTICOLO 1

1 Fino a quando la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti non sarà regolata con legge, il Ministro dell'interno può erogare contributi allo scopo di favorire le attività di prevenzione del disadattamento e della emarginazione nonché di reinserimento sociale dei tossicodipendenti

2 I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI

3 Sono destinatari dei contributi soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative, che operano senza scopo di lucro e con le specifiche finalità indicate al comma 1

4 I contributi di cui al presente decreto vengono erogati a dimostrazione dell'effettivo avvio o della realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate

## ARTICOLO 2

1 I contributi di cui al precedente articolo 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di lire 14 000 milioni per l'anno 1985 e lire 19 000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno

2 All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Misure urgenti in materia di lotta alla droga »

3 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

## ARTICOLO 3

1 Salvo quanto disposto dall'articolo 80-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685, introdotto dall'articolo 143 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorso il termine previsto dall'articolo 343-bis del codice di procedura penale ovvero divenuto definitivo il provvedimento che decide sul riesame del decreto di sequestro di sostanze stupefacenti e psicotrope o del decreto di convalida del sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 224-bis del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, e ordina la distruzione della residua parte di sostanze

2 Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma 1 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato

3 In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate

4 Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o nazionale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svol-



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

5 La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità.

6 Su richiesta del servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consenta e se la richiesta sia pervenuta anteriormente all'ordine di distruzione, dispone che una parte delle sostanze stesse sia utilizzata dalle forze di polizia per scopi di studio o di addestramento ovvero dal Ministero della sanità per finalità scientifiche e fissa le modalità della consegna.

7 Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche nei casi di sequestro e di confisca delle piante di cui all'articolo 26 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, illegalmente coltivate.

## ARTICOLO 4

1 La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2 In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3 Il verbale relativo alle operazioni di cui al precedente comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

## ARTICOLO 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1985

PERTINI

CRAZI - SCALFARO - ROMITA - GORIA - DEGAN

Visto, *il Guardasigilli* MARTINAZZOLI